

# Domande di protezione di un nome come indicazione geografica

Trib. primo grado Sez. II ampliata 12 luglio 2023, in causa T-34/22 - Marcoulli, pres.; Norkus, est. - Cunsorzium di i Salamaghji Corsi - Consortium des Charcutiers Corses c. Commissione europea.

**Produzione, commercio e consumo - Indicazione geografica protetta - Denominazione di origine protetta - Domanda di indicazioni geografiche protette «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Lonzo de l'Île de Beauté» e «Coppa de l'Île de Beauté» - Denominazioni d'origine protetta «Jambon sec de Corse - Prisuttu», «Lonzo de Corse - Lonzu» e «Coppa de Corse - Coppa di Corsica» - Ammissibilità dei nomi - Evocazione - Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 - Portata del controllo da parte della Commissione delle domande di registrazione - Articolo 50, paragrafo 1, e articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 - Errore di valutazione.**

*(Omissis)*

## Sentenza

1 Con il loro ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, i ricorrenti, Cunsorzium di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, chiedono l'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1879 della Commissione, del 26 ottobre 2021, che respinge tre domande di protezione di denominazioni quali indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ["Prosciutto crudo dell'Isola della bellezza" (IGP), "Lonzo dell'Isola della Bellezza" (IGP), "Coppa dell'Isola della Bellezza" (IGP)] (GU 2021, L 383, p. 1, in prosieguo: "la decisione impugnata").

## Fatti

2 Il primo ricorrente, Cunsorzium di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses (in prosieguo: il «Consortium»), è un'associazione il cui scopo principale è garantire la difesa dei suoi interessi materiali e morali, nonché di quelli dei suoi membri, in particolare nell'ottenimento, difesa e gestione delle indicazioni geografiche protette per i prodotti di salumeria della Corsica (Francia).

3 Le altre ricorrenti sono imprese esercenti laboratori di lavorazione delle carni suine e di produzione di salumi, aderenti al Consorzio.

4 Le denominazioni "Prosciutto crudo di Corsica"/"Prosciutto crudo di Corsica – Prisuttu", "Lonzo di Corsica"/"Lonzo di Corsica – Lonzu" e "Coppa di Corsica"/"Coppa di Corsica – Coppa di Corsica" hanno oggetto alla registrazione come denominazione di origine protetta (DOP) il 28 maggio 2014, rispettivamente dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 581/2014 della Commissione (GU Commissione 2014 n. 160, pag. 21) e Commissione (UE) n. 582/2014 (GU 2014 L 160, pag. 25) (di seguito il "regolamento di registrazione delle DOP in questione").

5 Nel dicembre 2015, il Consorzio ha depositato sette domande di registrazione come indicazione geografica protetta (IGP) presso le autorità nazionali francesi, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, in data regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012 L 343, pag. 1). Le sette domande riguardano le seguenti denominazioni, utilizzate dai ricorrenti: "Isola della Bellezza Prosciutto Crudo", "Isola della Bellezza Coppa", "Isola della Bellezza Lonzo", "Isola della Bellezza Salsiccia Secca", "Isola della Bellezza", "Pancetta dell'Isola della Bellezza", "Figatelli dell'Isola della Bellezza" e "Bulagna dell'Isola della Bellezza".

6 In data 20 aprile 2018, il Ministro delle Politiche agricole e alimentari e il Ministro dell'Economia e delle Finanze hanno emanato sette decreti di approvazione dei sette corrispondenti disciplinari in vista della loro trasmissione alla Commissione europea per l'approvazione.

7 Contestualmente, con istanza depositata il 27 giugno 2018 innanzi al Consiglio di Stato (Francia), il sindacato titolare dei disciplinari delle DOP "Jambon sec de Corse – Prisuttu", "Coppa de Corse – Coppa di Corsica" e "Lonzo de Corse – Lonzu" ha chiesto l'annullamento dei decreti 20 aprile 2018 concernenti l'approvazione del disciplinare delle denominazioni "Jambon sec de l'Île de Beauté", "Coppa de l'Île de Beauté" e "Lonzo de l'Île de Beauté" al fine di trasmettere alla Commissione le loro domande di registrazione come IGP, adducendo in particolare che il termine "Île de Beauté" imitava o evocava il termine "Corsica" e quindi creava confusione con denominazioni già registrate come DOP.

8 In data 17 agosto 2018 sono state trasmesse alla Commissione le sette domande di registrazione come IGP delle denominazioni in questione. Per quanto riguarda le domande di registrazione come IGP delle denominazioni «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Lonzo de l'Île de Beauté» e «Coppa de l'Île de Beauté», la Commissione ha inviato due lettere, in febbraio 12, 2019 e 24 novembre 2020, alle autorità nazionali chiedendo chiarimenti, in particolare per quanto riguarda la questione della loro eventuale inammissibilità alla registrazione. Le autorità nazionali hanno risposto, in sostanza,



9 Con una sentenza del 19 dicembre 2019, relativa alla denominazione "Jambon sec de l'Île de Beauté" (IGP), e due sentenze del 13 febbraio 2020, relative rispettivamente alla denominazione "Coppa de l'Île de Beauté" (IGP) e "Lonzo de l'Île de Beauté" (IGP), il Consiglio di Stato ha rigettato le tre predette richieste (v. supra paragrafo 7), adducendo, in particolare, che "l'uso di termini diversi e la differenza protezione conferita da una denominazione di origine, da un lato, e da un'indicazione geografica, dall'altro, sono tali da eliminare il rischio che i consumatori normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti possono correre, in presenza del contestato indicazione geografica, pensando direttamente, come immagine di riferimento, ai prodotti a denominazione di origine protetta già registrati [; successivamente, o 1151/2012]" (punto 5 delle tre sentenze del Consiglio di Stato).

10 Con la decisione impugnata, la Commissione ha respinto le tre domande di registrazione come IGP delle denominazioni «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Lonzo de l'Île de Beauté» e «Coppa de l'Île de Beauté» su il motivo che, poiché tali denominazioni sono state utilizzate in violazione dell'articolo 13 del regolamento n .

### Conclusioni delle parti

11 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

12 La Commissione conclude che la Corte voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare le ricorrenti alle spese.

### In diritto

13 In via preliminare, occorre ricordare che l'articolo 7 del regolamento n. 1151/2012 , relativo al «disciplinare di prodotto», prevede, al suo paragrafo 1, che «[una] denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta soddisfa con specifiche che includano almeno i seguenti elementi:

a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica così come viene utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue che sono o sono state storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata [... ]”.

14 L'articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 , relativo alla «[p]rotezione», prevede, al paragrafo 1, che «[r]le denominazioni registrate sono protette contro: [...]

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è indicata la vera origine dei prodotti o servizi o se il nome protetto è tradotto o accompagnato da un'espressione come “gentile”, “tipo”, “metodo”, “maniera”, “imitazione”, o un'espressione simile, anche quando questi prodotti sono usati come ingredienti [...]

15 Nel caso di specie, nella decisione impugnata, la Commissione ha sostanzialmente osservato che una denominazione contraria alla tutela concessa dal regolamento n. 1151/2012 non può essere utilizzata in commercio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), tale regolamento e pertanto non poteva essere registrato (considerando 4). Tuttavia, dal 28 maggio 2014 (v. supra, paragrafo 4), le denominazioni registrate come DOP beneficiano, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 1151/2012, la tutela contro, tra l'altro, qualsiasi uso diretto o indiretto di tali denominazioni in relazione a prodotti non conformi alle specifiche ad essi relative nonché rispetto a qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione di tali denominazioni (considerando 7 ). Un periodo transitorio in scadenza il 27 aprile 2017 sarebbe stato comunque concesso, con il regolamento che ha registrato le DOP in questione, ad alcune società francesi situate in Corsica, che utilizzavano tali denominazioni, ma per prodotti che presentavano caratteristiche diverse da quelle previste nel capitolato d'onori, al fine di consentire loro di adeguarsi ai requisiti del capitolato d'onori o, in mancanza, di modificare la denominazione commerciale utilizzata (considerando 8). Le denominazioni "Jambon sec de l'Île de Beauté", "Lonzo de l'Île de Beauté" e "Coppa de l'Île de Beauté", utilizzate commercialmente dal 2015, farebbero riferimento alla stessa zona geografica della DOP sopra citata , vale a dire l'isola della Corsica, ed è del resto risaputo che il nome «Isola della bellezza» costituisce una parafrasi abituale che designa, inequivocabilmente, la Corsica agli occhi del consumatore francese ('considerando' 9). Pertanto, dal 18 giugno 2014, l'uso delle denominazioni "Jambon sec de l'Île de Beauté", "Lonzo de l'Île de Beauté" e "Coppa de l'Île de Beauté" costituirebbe una violazione della tutela concessa alla AOP “Prosciutto crudo di Corsica”/“Prosciutto crudo di Corsica – Prisuttu”, “Lonzo di Corsica”/“Lonzo di Corsica – Lonzu”, “Coppa di Corsica”/“Coppa di Corsica – Coppa di Corsica” da il 13, o 1151/2012 (considerando 10). Se la pronuncia delle DOP registrate e delle IGP richieste è certamente diversa, la loro sinonimia sarebbe ovvia. Pertanto, l'evocazione non può in alcun modo essere esclusa, non essendo necessaria una somiglianza fonetica per caratterizzare un'evocazione (considerando 20). La Commissione ha pertanto respinto le domande di registrazione delle denominazioni "Jambon sec de l'Île de Beauté", "Lonzo de l'Île de Beauté" e "Coppa de l'Île de Beauté" come IGP in quanto erano state utilizzate commercialmente o nel linguaggio comune in violazione dell'articolo 13 del regolamento n . o 1151/2012 (considerando 24).



16 A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi, vertenti, il primo, in sostanza, sull'eccesso di potere della Commissione e, il secondo, su una sufficiente dimostrazione da parte delle autorità nazionali e del Consiglio di Stato del rispetto del tre domande di registrazione con gli articoli 7 e 13 del regolamento n. 1151/2012 .

***Il primo motivo, vertente , in sostanza, sull'eccesso di potere della Commissione***

17 Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che la Commissione, da un lato, ha ecceduto i suoi poteri e, dall'altro, ha violato l'autorità di cosa giudicata.

***Sulla competenza della Commissione***

18 Le ricorrenti ritengono che la Commissione non abbia tenuto conto dell'analisi effettuata dalle autorità nazionali per stabilire se le domande di cui trattasi rispettassero l'art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1151/2012, letto in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, in violazione della ripartizione delle competenze. Tali autorità sarebbero in una posizione migliore rispetto alla Commissione per effettuare tale esame e avrebbero verificato il rispetto del diritto dell'Unione e, in particolare, di quelle di dette disposizioni. La Commissione ha così ecceduto i propri poteri sostituendo la propria analisi a quelle delle suddette autorità, invece di garantire l'assenza di errore manifesto e la completezza del fascicolo, mentre non ha, secondo la giurisprudenza, solo un "limitato, se non inesistente" margine di apprezzamento.

19 La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

20 Gli argomenti delle ricorrenti vertono, in sostanza, da un lato sul fondamento normativo in base al quale le domande di registrazione controverse sono state respinte nella decisione impugnata e, dall'altro, sulla portata dell'esame, effettuato dalla Commissione, della conformità designazioni alle condizioni previste dal regolamento n. 1151/2012 e, in terzo luogo, il potere discrezionale di cui gode nei confronti delle autorità nazionali interessate.

21 In via preliminare, va ricordato che il regolamento n. 1151/2012 istituisce un sistema di ripartizione delle competenze, nel senso che, in particolare, la decisione di registrare una denominazione come IGP può essere adottata dalla Commissione solo se lo Stato membro interessato le ha presentato una richiesta a tal fine e che tale richiesta può essere presentata solo se detto Stato membro ne ha verificato la fondatezza. Questo sistema di ripartizione delle competenze si spiega in particolare con il fatto che la registrazione di un'indicazione geografica protetta presuppone la verifica del rispetto di un certo numero di condizioni, il che richiede, in larga misura, una conoscenza approfondita di elementi specifici di tale Stato membro, che le sue autorità competenti sono nella posizione migliore per verificare (v. sentenza del 15 aprile 2021, Hengstenberg, C-53/20, EU:C:2021:279, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

22 Risulta dall'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, letto alla luce dei suoi considerando 20 e 39, che lo stesso regolamento mira anche a impedire la creazione di condizioni di concorrenza sleale (v. sentenza del 15 aprile 2021, Hengstenberg, C-53/20, EU:C:2021:279, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

23 Le disposizioni del regolamento n. 1151/2012 mirano a prevenire l'uso abusivo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, non solo nell'interesse degli acquirenti, ma anche nell'interesse dei produttori che si sono adoperati per garantire le qualità attese prodotti legalmente recanti tali indicazioni (v. sentenza del 15 aprile 2021, Hengstenberg, C-53/20, EU:C:2021:279, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

24 Il considerando 19 di tale regolamento precisa che l'applicazione uniforme in tutta l'Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi alle denominazioni protette nell'Unione costituisce un obiettivo prioritario che può essere conseguito più efficacemente a livello dell'Unione (v. sentenza del 15 aprile 2021, Hengstenberg, C- 53/20, EU:C:2021:279, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

25 In primo luogo, le ricorrenti contestano che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. .

26 In via preliminare, si può rilevare che risulta dalla lettera della Commissione del 24 novembre 2020 che quest'ultima aveva inizialmente considerato di rifiutare la registrazione dei nomi richiesti non solo sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 1151/2012 , letto in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, ma anche sulla base dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento.

27 Quest'ultima disposizione sancisce il principio del divieto di un nome "identico in tutto o in parte" a un nome già protetto.

28 Interrogata al riguardo in udienza, la Commissione ha precisato di aver rinunciato al rifiuto di rifiutare le registrazioni richieste anche sulla base dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. . per la registrazione sulla base di un omonimo relativo alle sole denominazioni di prodotti comuni, come "prosciutto crudo".

29 Occorre poi rilevare, in primo luogo, come rileva la Commissione, che l'articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 non riguarda la registrazione, bensì la portata della protezione delle denominazioni registrate.

30 Pertanto, quest'ultima disposizione non può, di per sé, costituire il fondamento normativo del rigetto di una domanda di registrazione.

31 In secondo luogo, come sostengono le ricorrenti, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. . I ricorrenti ne deducono che la questione dell'evocazione non soggiace all'ammissibilità ai sensi di tale disposizione.

32 Tuttavia, occorre ricordare che la Commissione deve valutare, conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. . per la registrazione contengano gli elementi richiesti dal regolamento n. 1151/2012 e se tali elementi non appaiano viziati da errori manifesti (sentenza del 23 aprile 2018, CRM/Commissione, T-43/15, non pubblicata,

EU:T:2018: 208, comma 67).

33 La redazione del disciplinare costituisce quindi un passaggio necessario nel procedimento di adozione di un atto dell'Unione che registra una denominazione come IGP (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2018, CRM/Commissione, T-43/15, non pubblicato, EU:T:2018:208, punto 35).

34 Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n .

35 Come sostiene la Commissione, tale disposizione, secondo la quale il disciplinare deve includere il nome così come «è usato commercialmente o nel linguaggio comune», presuppone che essa verifichi che tale uso non viola la tutela contro l'evocazione di cui all'articolo 13( 1), lettera b), del regolamento n. 1151/2012 .

36 Consentire la registrazione di una IGP quando questa ricorderebbe una DOP già registrata priverebbe di efficacia la tutela prevista dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n . IGP, la denominazione precedentemente registrata come DOP non poteva più beneficiare nei suoi confronti della tutela prevista dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012 .

37 La redazione del capitolato d'onori, fase necessaria della procedura di registrazione, non può quindi essere viziata da una violazione, da parte della denominazione richiesta, della tutela prevista dall'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n . 2012.

38 Pertanto, la Commissione, cui spetta, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 , rifiutare la registrazione richiesta qualora ritenga che non siano soddisfatte le condizioni richieste per la registrazione, non può essere concedere la registrazione di un nome se ne ritiene illegale l'uso commerciale.

39 Così, la Commissione, considerando che, dal 18 giugno 2014, data di entrata in vigore del regolamento che ha registrato le DOP in questione, l'uso delle denominazioni richieste di registrazione come IGP costituirebbe una violazione della tutela accordata alle DOP già registrate nel registro di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012 contro l'evocazione, potrebbe dedurre che tale uso nel commercio o nella lingua comune sarebbe illegale.

40 A torto, quindi, i ricorrenti sostengono che la questione dell'evocazione non soggiace all'ammissibilità alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n . b) del regolamento n. 1151/2012 non potrebbe costituire un valido fondamento normativo per rifiutare la registrazione di un nome

41 In secondo luogo, per quanto riguarda la portata dell'esame, da parte della Commissione, della conformità della denominazione alle condizioni stabilite dal regolamento n. 1151/2012 , occorre rilevare che, ai sensi del considerando 58 del regolamento n . /2012, quest'ultimo deve effettuare un esame approfondito delle richieste al fine di garantire che non contengano errori manifesti e che abbiano tenuto conto del diritto dell'UE e degli interessi delle parti

42 A tal fine, l'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n . condizioni richieste da tale regolamento. Inoltre, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, di tale regolamento, come rilevato al precedente punto 38, spetta alla Commissione respingere tali domande qualora ritenga che le condizioni richieste per la registrazione non siano soddisfatte.

43 Inoltre, il regolamento n. 1151/2012 non definisce cosa rientri nella nozione di «mezzi adeguati», lasciando quindi alla Commissione la valutazione di quali siano tali mezzi.

44 Ne consegue che, anche se le autorità nazionali ritengono, dopo aver trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione, che tale domanda soddisfi le condizioni stabilite dal regolamento n. 1151/2012, la Commissione non è vincolata dalla valutazione del dette autorità e dispone, rispetto alla decisione di registrare una denominazione come DOP o IGP, di un autonomo margine di discrezionalità, essendo tenuto a verificare, ai sensi dell'articolo 50 di detto regolamento, che ricorrano i presupposti per la registrazione .

45 Nel caso di specie, le ricorrenti sostengono che, nella decisione impugnata, la Commissione si è limitata ad indicare che, a seguito di una corrispondenza con le autorità nazionali, aveva compreso che esse ritenevano che vi fosse «un carattere distintivo sufficiente» (punto 16 della decisione impugnata ) tra le tre denominazioni protette da una DOP e le tre denominazioni candidate a IGP.

46 A tal riguardo, con lettera del 12 febbraio 2019, la Commissione ha informato le autorità nazionali della sua intenzione di adottare una decisione di rigetto delle domande di registrazione delle denominazioni in questione come IGP e le ha invitate a presentare le loro osservazioni.

47 Con lettera del 24 novembre 2020, la Commissione ha confermato alle autorità nazionali la sua intenzione di respingere le domande di registrazione delle IGP interessate e ha nuovamente invitato le autorità nazionali a fornire osservazioni complementari.

48 La Commissione ha quindi interrogato le autorità nazionali a due riprese prima di concludere che le domande di registrazione delle denominazioni interessate non soddisfacevano le condizioni di ammissibilità alla registrazione previste dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n . erano stati utilizzati in commercio o nel linguaggio comune in violazione dell'articolo 13 di tale regolamento (si veda il paragrafo 10 supra).

49 Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la Commissione non si è dunque «limitata a indicare» che le autorità nazionali ritenevano che esistesse «un carattere distintivo sufficiente» tra le tre denominazioni protette da una DOP e le tre denominazioni candidate a IGP, ma, prima di adottare la decisione impugnata, ha invitato le autorità nazionali, a due riprese, a fornire ogni informazione utile a sostegno della loro domanda di registrazione delle IGP di cui trattasi. In

quanto vi è motivo di comprendere che le ricorrenti, nel sostenere che la Commissione si è limitata ad indicare un «carattere distintivo sufficiente» tra i nomi in questione, le addebitano di non aver effettuato un esame sufficiente della conformità del nome alle condizioni poste fuori dal regolamento n. 1151/2012, non hanno fornito elementi a sostegno di tale tesi. In particolare, le ricorrenti non hanno spiegato l'esame che la Commissione avrebbe dovuto effettuare.

50 In terzo luogo, per quanto riguarda il potere discrezionale della Commissione, le ricorrenti sostengono che dalla sentenza del 23 aprile 2018, CRM/Commissione (T-43/15, non pubblicata, EU:T:2018:208), si tratterebbe di un «limitato, anche inesistente», in merito alla decisione di registrare una denominazione come DOP o IGP.

51 A tal riguardo, il Tribunale ha statuito, nella sentenza del 23 aprile 2018, CRM/Commissione (T-43/15, non pubblicata, EU:T:2018:208), che, prima della registrazione dell'IGP richiesta, la Commissione aveva valutato, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 e se tali elementi non appaiono viziati da errori manifesti e, d'altra parte, se la denominazione soddisfa le condizioni per la registrazione di una IGP di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento n. 1151/2012. Il Tribunale ha precisato che la Commissione doveva svolgere tale valutazione in modo autonomo rispetto ai criteri di registrazione di una IGP previsti dal regolamento n. 1151/2012 al fine di garantire la corretta applicazione di tale regolamento (sentenza del 23 aprile 2018, CRM/Commissione, T-43/15, non pubblicata, EU:T:2018:208, punto 67).

52 Nel caso di specie, le ricorrenti fanno riferimento più specificamente ai punti 34, 35 e 51 della sentenza del 23 aprile 2018, CRM/Commissione (T-43/15, non pubblicata, EU:T:2018:208). In tali punti, il Tribunale ha rispettivamente affermato, in primo luogo, che la valutazione delle condizioni di registrazione doveva essere effettuata dalle autorità nazionali sotto il controllo, se del caso, dei giudici nazionali prima che la domanda di registrazione fosse comunicata alla Commissione (sentenza del 23 aprile 2018, CRM/Commissione, T-43/15, non pubblicata, EU:T:2018:208, punto 34), in secondo luogo, ne consegue che una domanda di registrazione, comprendente segnatamente una specificazione, costituisce un fase necessaria nella procedura per l'adozione di un atto dell'Unione che registra una denominazione come IGP, poiché la Commissione dispone solo di un margine di discrezionalità limitato,

53 Tuttavia, occorre rilevare che, nel caso di specie, la Commissione non ha rimesso in discussione le valutazioni espresse dalle autorità nazionali in merito alle indicazioni figuranti nei disciplinari, quali la definizione delle modalità di fabbricazione o di confezionamento del prodotto oggetto della domanda di registrazione di una IGP, la cui preparazione costituisce la prima fase della procedura di registrazione delle denominazioni in questione come IGP e per la quale la Commissione non ha, è vero, solo un limitato, o addirittura inesistente, margine di apprezzamento (vedere paragrafo 52 sopra). È nell'ambito del suo esame in vista dell'approvazione di tali domande, che costituisce la seconda fase di questa procedura, che la Commissione ha considerato, dopo aver debitamente interrogato le autorità nazionali in proposito, in due occasioni, 1151/2012 perché erano stati utilizzati commercialmente o nel linguaggio comune in violazione dell'articolo 13 di tale regolamento (v. paragrafo 10 supra).

54 Dal regolamento n. 1151/2012 e, in particolare, dal considerando 58 di tale regolamento risulta che, in una prima fase, conformemente all'articolo 49 di tale regolamento, le autorità nazionali esaminano le domande di registrazione di denominazioni come DOP o IGP e, se ritengono che i requisiti del suddetto regolamento siano soddisfatti, presentano un fascicolo di domanda alla Commissione, quindi, in una seconda fase, ai sensi degli articoli 50 e 52 del suddetto regolamento, quest'ultima esamina le domande e, sulla base delle informazioni di cui dispone e sulla base dell'esame che ha effettuato, registra i nominativi o respinge le domande di registrazione.

55 Il riferimento fatto dalle ricorrenti alla sentenza del 23 aprile 2018, CRM/Commissione (T-43/15, non pubblicata, EU:T:2018:208), non è quindi pertinente e le ricorrenti non possono quindi dedurre che la Commissione dispone solo di un margine di discrezionalità «limitato, se non inesistente». Al riguardo, si è già rilevato che, con riguardo alla decisione di registrare una denominazione come DOP o IGP in relazione alle condizioni di ammissibilità alla registrazione previste dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1151/2012, letto in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, la Commissione disponeva di un potere discrezionale autonomo (v. supra, punto 44).

56 I ricorrenti citano anche il punto 25 della sentenza del 29 gennaio 2020, GAEC Jeanningros (C-785/18, EU:C:2020:46), secondo cui, tenuto conto del potere decisionale conferito alle autorità nazionali del sistema di ripartizione dei poteri, spetta esclusivamente ai giudici nazionali pronunciarsi sulla legittimità degli atti adottati da tali autorità, come quelli relativi alle domande di registrazione di un nome, che costituiscono una tappa necessaria nel procedimento per l'adozione di un atto dell'Unione, poiché le istituzioni dell'Unione dispongono solo di un potere discrezionale limitato o nullo per quanto riguarda tali atti. I ricorrenti citano anche i punti 35 e 36 di tale sentenza, o 1151/2012, limitatamente alla verifica che la domanda contenga gli elementi richiesti e non risulti viziata da errori manifesti.

57 Questo caso riguardava modifiche minori alle specifiche. La Corte ha indicato, al punto 30 della sentenza del 29 gennaio 2020, GAEC Jeanningros (C-785/18, EU:C:2020:46), che tali domande erano soggette a una procedura semplificata, ma per l'essenziale simile alla procedura di registrazione, in quanto istituisce anche un sistema di ripartizione delle competenze tra le autorità dello Stato membro interessato e la Commissione per quanto riguarda, da un lato, la verifica della conformità della domanda di modifica ai requisiti derivanti dal regolamento n. 1151/2012 e, in secondo luogo, dell'accoglimento di tale richiesta e, al punto 31 di tale sentenza, che spettava ai giudici nazionali trattare



irregolarità tra cui un atto nazionale relativo ad una richiesta di modifica minore del capitolato d'oneri alla fine essere contaminato.

58 Tuttavia, nel caso di specie, non si trattava di modifiche minori del capitolato d'oneri, la cui stesura e le cui eventuali modifiche rientrano nella prima fase della procedura di registrazione di una denominazione, bensì della questione dell'approvazione o del rifiuto, dalla sola Commissione, della registrazione delle denominazioni di cui trattasi, che rientra nella seconda fase del procedimento.

59 Risulta quindi dal punto 25 della sentenza del 29 gennaio 2020, GAEC Jeanningros (C-785/18, EU:C:2020:46), che il «margine di discrezionalità limitato o inesistente» delle istituzioni della Union riguarda la prima di queste due fasi, vale a dire la fase durante la quale vengono raccolti i documenti costitutivi del fascicolo di domanda di immatricolazione, che le autorità nazionali possono trasmettere alla Commissione.

60 Non si può quindi dedurre dalla sentenza del 29 gennaio 2020, GAEC Jeanningros (C-785/18, EU:C:2020:46), contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, che la Commissione abbia solo un "limitato o inesistente margine di discrezionalità", nell'ambito della seconda fase, per quanto riguarda la sua decisione di registrare una denominazione come DOP o IGP in relazione alle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2012, letto in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

61 Gli argomenti secondo cui la Commissione ha ecceduto i propri poteri devono quindi essere respinti in quanto infondati.

*Sull'autorità di cosa giudicata*

62 I ricorrenti ritengono che la Commissione non potesse, nella decisione impugnata, rimettere in discussione quanto definitivamente stabilito al punto 5 delle sentenze del Consiglio di Stato del 19 dicembre 2019 e del 13 febbraio 2020, vale a dire che non vi era alcun rischio, per i consumatori normalmente informati e ragionevolmente attenti e informati, di evocazione tra le DOP registrate e le IGP richieste.

63 A tal riguardo, come ricordato supra al punto 51, la Commissione deve valutare autonomamente se i criteri di registrazione di un'IGP previsti dal regolamento n. 1151/2012 siano soddisfatti al fine di garantire la corretta applicazione di tale regolamento (v. effetto, sentenza del 23 aprile 2018, CRM/Commissione, T-43/15, non pubblicata, EU:T:2018:208, punto 67).

64 Di conseguenza, una decisione di un giudice nazionale passata in giudicato non può essere invocata per rimettere in discussione tale valutazione.

65 L'argomento dei ricorrenti relativo ad una violazione dell'autorità di cosa giudicata delle sentenze del Consiglio di Stato del 19 dicembre 2019 e del 13 febbraio 2020 deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

66 Di conseguenza, il primo motivo dev'essere respinto in quanto infondato.

***Sul secondo motivo, vertente sulla sufficiente dimostrazione da parte delle autorità nazionali e del Consiglio di Stato della conformità delle tre domande di registrazione agli artt. 7 e 13 del regolamento n. 1151/2012***

67 I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la Commissione avrebbe dovuto tener conto, nella decisione impugnata, del fatto che le autorità nazionali e il Consiglio di Stato hanno chiaramente analizzato se le domande di registrazione come IGP fossero giustificate e soddisfacevano i requisiti del regolamento n. 1151/2012 e, in secondo luogo, che la valutazione operata dalla Commissione è erronea.

*Sull'asserito obbligo di tener conto delle valutazioni delle autorità nazionali e del Consiglio di Stato*

68 In primo luogo, le ricorrenti sottolineano che spettava alle autorità nazionali valutare se vi fosse o meno un'evocazione e richiamano le sentenze del 2 maggio 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (C-614/17, EU:C:2019:344), e del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (C-783/19, EU:C:2021:713).

69 Tuttavia, nelle due sentenze citate al punto precedente, pronunciate a seguito di rinvio pregiudiziale, nessuna delle questioni pregiudiziali poste dai giudici nazionali verteva sulla questione se spetti esclusivamente alle autorità nazionali valutare la nozione di «evocazione».

70 Poiché una delle caratteristiche essenziali del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall'articolo 267 TFUE impone alla Corte di risolvere in termini piuttosto astratti e generali una questione di interpretazione del diritto dell'Unione che le viene sottoposta, mentre spetta al giudice del rinvio decidere della controversia dinanzi ad essa pendente, tenuto conto della risposta della Corte (ordinanza del 13 settembre 2018, Ccc Event Management/Corte di giustizia dell'Unione europea, C-23/18 P, non pubblicata, EU:C:2018:761, punto 35), era logico che la Corte facesse riferimento, ai punti da 39 a 42 della sentenza del 2 maggio 2019, alla Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (C-614/17, EU:C:2019:344), e ai punti 58 e 65 della sentenza del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (C-783/19, EU:C:2021:713), la giurisdizione dei giudici nazionali.

71 Queste due sentenze citate dai ricorrenti non possono quindi, in ogni caso, rimettere in discussione il sistema di ripartizione delle competenze secondo il quale, in un primo momento, le autorità nazionali esaminano le domande di registrazione di una denominazione come DOP o IGP e, successivamente, le La Commissione adotta la decisione di registrare il nome o di respingere la domanda di registrazione (cfr. paragrafo 21 supra).

72 In secondo luogo, secondo i ricorrenti, dalle sentenze del Consiglio di Stato, nonché dalle conclusioni del relatore

pubblico, si evince che le autorità nazionali e tale giudice hanno chiaramente analizzato se le domande di registrazione come IGP delle denominazioni Il «Jambon sec de l'Île de Beauté», la «Coppa de l'Île de Beauté» e il «Lonzo de l'Île de Beauté» erano giustificati e soddisfacevano i requisiti del regolamento n .

73 In ogni caso, in ogni caso, come rilevato supra al punto 44, la Commissione dispone di un autonomo margine di discrezionalità per quanto riguarda la sua decisione di registrare una denominazione «DOP o IGP».

74 In terzo luogo, le ricorrenti sostengono altresì che la Commissione non sembra aver tenuto conto del fatto che si trattava di valutare il rischio connesso a un riferimento tra DOP registrate e domande di registrazione di IGP già approvate dalle autorità nazionali, il quest'ultimo avendo definitivamente escluso tale rischio a causa delle differenze tra i termini "Corsica" e "Beauty Island" (anche se sono dichiaratamente sinonimi, almeno per alcuni consumatori francofoni), e tra i segni DOP e IGP.

75 A tale proposito, per respingere tale argomento, è sufficiente rilevare che la tutela in quanto IGP non è stata concessa da tali autorità, poiché, in base al sistema di ripartizione delle competenze istituito dal regolamento n. 1151/2012 (v. supra, paragrafo 21 ) , la decisione di registrare una denominazione come IGP può essere adottata solo dalla Commissione.

76 Gli argomenti dei ricorrenti relativi ad un presunto obbligo di tener conto delle valutazioni delle autorità nazionali e del Consiglio di Stato devono pertanto essere respinti in quanto infondati.

*Sull'asserita errata valutazione della Commissione*

77 In via preliminare, occorre ricordare che la Corte ha già indicato che l'articolo 103, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sulla politica organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72 , (CEE) n. 234/79 , (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), doveva essere interpretato nel senso che l'"evocazione" di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, come presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o servizio contraddistinto dal segno contestato sono identici o simili e, invece, è accertato quando l'uso di un nome di prodotto, nella mente di un consumatore dell'Unione, significa normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e inequivocabile tra quella denominazione e la DOP. L'esistenza di un siffatto nesso può derivare da più elementi, in particolare dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dal rapporto fonetico e visivo tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, la somiglianza concettuale tra la DOP e la denominazione in questione o anche una somiglianza tra i prodotti coperti da questa stessa DOP e i prodotti o servizi coperti da questa stessa denominazione (sentenza del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C- 783/19, EU:C:2021:713, punto 66). Tuttavia, da un lato, le pertinenti disposizioni del regolamento no 1151/2012 e regolamento n. 1308/2013 sono comparabili. D'altro canto, la Corte riconosce che i principi affermati nell'ambito di ciascun regime di tutela hanno un'applicazione trasversale, in modo da assicurare un'applicazione coerente delle disposizioni del diritto dell'Unione relative alla tutela delle denominazioni e delle indicazioni geografiche (sentenza 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-783/19, EU:C:2021:713, punto 32).

78 Nel caso di specie, in primo luogo, al 'considerando' 19 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che solo un pubblico particolarmente informato era a conoscenza delle differenze qualitative, non evidenziate sulle etichette, tra i prodotti le cui denominazioni sono tutelate in DOP e quelle le cui denominazioni sono oggetto di domanda di registrazione come IGP.

79 In primo luogo, secondo le ricorrenti, i prodotti tutelati dalle DOP e i prodotti oggetto delle domande IGP di cui trattasi non sono destinati alle stesse categorie di consumatori, non hanno le stesse caratteristiche e non sono venduti negli stessi canali distributivi, né , soprattutto, agli stessi prezzi. Sarebbe improbabile che il consumatore medio dell'Unione disponga di risorse finanziarie sufficienti per acquistare prodotti che beneficiano delle DOP, la cui esistenza stessa è probabilmente all'oscuro. Le ricorrenti sostengono che uno studio effettuato su richiesta del Consorzio dimostra che i prodotti «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Coppa de l'Île de Beauté» e «Lonzo de l'Île de Beauté» sono effettivamente noto ai consumatori francesi. Si potrebbe concludere che, grazie a questa perfetta conoscenza, questi consumatori non stabiliscono un legame sufficientemente diretto e univoco con i prodotti che beneficiano delle tre DOP "Corsica". In secondo luogo, questa assenza di prossimità è peraltro riconosciuta dal direttore di "Salameria Corsa", poiché avrebbe indicato alla stampa che lo sviluppo delle IGP "Isola della bellezza" "non è necessariamente negativo", che sarebbe "un bene per il consumatore" , "buono per la qualità del prodotto". In terzo luogo, le autorità nazionali e il Consiglio di Stato si sono basate su tali elementi per dedurre correttamente, in applicazione del diritto dell'Unione, che il consumatore medio francese e comunitario, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto,

80 In primo luogo, per quanto riguarda l'argomento delle ricorrenti secondo cui i consumatori sanno benissimo distinguere i prodotti che beneficiano di una DOP da quelli che non ne beneficiano, data [...] la grande differenza in termini, di una parte, di prezzo e, d'altro canto, , dei luoghi di vendita, essendo i prodotti DOP venduti solo direttamente in azienda e in alcune rare salumerie, si può rilevare che da documenti forniti dalle stesse ricorrenti risulta che i prodotti tutelati dalle DOP in questione sono venduti non solo su i siti di vendita online di alcune aziende agricole, ma anche su un sito di vendita online di prodotti biologici, non specifico per i prodotti DOP e quindi suscettibile di essere visitato da

qualsiasi consumatore medio interessato ai prodotti biologici.

81 Inoltre, le ricorrenti non mettono in discussione la considerazione, esposta dalla Commissione al punto 19 della decisione impugnata (v. supra, punto 78), secondo cui solo un pubblico particolarmente informato è a conoscenza delle differenze qualitative, non evidenziate le etichette, tra i prodotti le cui denominazioni sono tutelate come DOP e quelli le cui denominazioni sono oggetto di domanda di registrazione come IGP.

82 A tal proposito, sebbene uno studio fornito dalle ricorrenti, svolto nel maggio 2021 su richiesta del Consorzio, indichi che il 92% dei consumatori interrogati “si fida totalmente” o “tende a fidarsi” sia delle DOP che delle IGP, non può da questa percentuale si può dedurre che conoscono le differenze tra queste protezioni.

83 Infine, il fatto che i prodotti per i quali è richiesta una IGP siano meno costosi dei prodotti che beneficiano di una DOP non può, di per sé, essere sufficiente ad eliminare la loro somiglianza.

84 In secondo luogo, per quanto riguarda il parere del direttore del consorzio che detiene i disciplinari delle DOP di cui trattasi nella presente causa, come rileva la Commissione, il fatto che egli riconosca che lo sviluppo delle IGP "Isola della bellezza" potrebbe essere positivo per il consumatore e per la qualità dei prodotti non ha rilevanza per l'analisi dell'evocazione. Inoltre, come gli stessi ricorrenti hanno spiegato nell'atto introduttivo, tale sindacato ha proposto al Consiglio di Stato tre ricorsi al fine di ottenere l'annullamento dei decreti 20 aprile 2018 di approvazione dei disciplinari in vista della loro trasmissione alla Commissione, il che non tende a dimostrare che il direttore del suddetto sindacato ritenesse che non vi fosse alcun rischio di essere richiamato.

85 In terzo luogo, per quanto riguarda l'argomento secondo cui le autorità nazionali e il Consiglio di Stato si sarebbero basati sulle informazioni emerse dallo studio del 2021, occorre rilevare, al pari della Commissione, che esso è successivo alle decisioni delle dette autorità e alle sentenze di questa giurisdizione. Non potevano quindi fare affidamento sulle informazioni in esso contenute per ritenere che non vi fosse alcuna evocazione.

86 Inoltre, le ricorrenti non contestano la risposta della Commissione secondo cui tale studio non le era stato trasmesso alla data della decisione impugnata.

87 In secondo luogo, al punto 20 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che, per quanto riguarda la capacità di evocare i nomi «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Lonzo de l'Île de Beauté» e «Coppa dell'Isola della Bellezza», la "sinonimia era ovvia" con i nomi "Prosciutto crudo della Corsica"/"Prosciutto crudo della Corsica - Prisuttu", "Lonzo della Corsica"/"Lonzo della Corsica - Lonzu" e "Coppa de Corse" /"Coppa di Corsica – Coppa di Corsica". L'evocazione non può quindi essere esclusa, non essendo necessaria una somiglianza fonetica per caratterizzare un'evocazione, come emerge dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, la vicinanza concettuale tra "Corsica" e "Isola della bellezza" sarebbe provata.

88 A tal riguardo, è pacifico tra le parti che i termini «Corsica» e «Île de Beauté» sono considerati sinonimi e designano la stessa area geografica. La prossimità concettuale è così efficacemente dimostrata. Il fatto che tali termini possano, secondo le ricorrenti, non essere sinonimi per taluni consumatori francofoni non può rimettere in discussione tale constatazione.

89 Giustamente, quindi, la Commissione ha concluso, al punto 20 della decisione impugnata, che esisteva un rischio di evocazione tra, rispettivamente, da un lato, le denominazioni «Jambon sec de l'île de Beauté», «Lonzo from the Island of Beauty» e «Coppa from the Island of Beauty» e, dall'altro, le denominazioni «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse - Prisuttu», «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse – Lonzu» e «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse – Coppa di Corsica».

90 In primo luogo, le ricorrenti sostengono che non vi è motivo di ritenere che la protezione di tali nomi si estenda all'uso dei singoli termini non geografici di tali nomi. La questione di una possibile evocazione riguarderebbe quindi solo il termine geografico di queste denominazioni, vale a dire il termine “Corsica”. I ricorrenti fanno riferimento alla sentenza del 4 dicembre 2019, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena (C-432/18, EU:C:2019:1045), senza tuttavia specificare in che modo tale sentenza sostenga tale argomento.

91 La sentenza del 4 dicembre 2019, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena (C-432/18, EU:C:2019:1045), pronunciata in via pregiudiziale, verteva sulla questione se il termine «Balsamico» potesse essere utilizzato in etichette di prodotti a base di aceto che non rispondono al disciplinare dell'IGP "Aceto Balsamico di Modena". La Corte ha risposto che la protezione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” non si estendeva all'uso dei suoi singoli termini non geografici (sentenza del 4 dicembre 2019, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, C-432/18, UE :C:2019:1045, paragrafo 36).

92 La sentenza del 4 dicembre 2019, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena (C-432/18, EU:C:2019:1045), non ha quindi riguardato la questione dell'eventuale evocazione tra due denominazioni e non può dedursi da tale che, per valutarlo, non sarebbe necessario tener conto del nome nella sua interezza, inclusi i singoli termini non geografici.

93 Nel caso di specie, le denominazioni per le quali occorre valutare l'esistenza di un'evocazione sono, in particolare, «Jambon sec de l'Île de Beauté» (IGP) e «Jambon sec de Corse» (DOP). Pertanto, ai fini di tale valutazione, è necessario prendere in considerazione l'intero nome così come è stato registrato e l'intero nome per cui è richiesta la registrazione.

94 L'argomento delle ricorrenti equivale a chiedere se esista un riferimento tra la «Corsica» (DOP) e l'«Île de Beauté» (IGP). Tuttavia, è pacifico tra le parti che i termini «Corsica» e «Île de Beauté» sono considerati sinonimi (v. supra, punto 88). Ci sarebbe allora necessariamente un'evocazione tra questi termini. Un argomento del genere non può quindi servire





alle ricorrenti.

95 In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che, poiché la Commissione ha accettato di registrare come IGP le altre quattro denominazioni richieste dal Consorzio, vale a dire «Saucisson sec de l'Île de Beauté», «Pancetta de l'Île de Beauté», «Figatelli dell'Isola della Bellezza» e «Bulagna dell'Isola della Bellezza» come IGP (v. punto 5 supra), è che ha ritenuto che l'espressione «Île de Beauté» non menzionasse i prodotti contemplati dalle tre «Corsica» registrate DOP.

96 A tale riguardo, come rilevato in merito alla questione se, ad esempio, la IGP «Jambon sec de l'Île de Beauté» evochi la DOP «Jambon sec de Corse», l'analisi dell'evocazione verte sull'insieme di queste denominazioni, e non solo ai termini geografici «Isola della Bellezza» e «Corsica».

97 Tuttavia, per quanto riguarda le altre quattro denominazioni menzionate dalle ricorrenti, esse non sostengono che siano state registrate anche se esistevano le DOP «Saucisson sec de Corse», «Pancetta de Corse» e «Figatelli de Corse» o «Bulagna della Corsica».

98 In terzo luogo, le ricorrenti affermano di aver menzionato, dal 2015, le denominazioni «Jambon sec de l'Île de Beauté», «Coppa de l'Île de Beauté» e «Lonzo de l'Île de Beauté» sulle etichette dei prodotti che commercializzano e che non hanno mai sentito parlare di lamentele che sarebbero state avanzate dai consumatori a causa di un nesso che avrebbero stabilito tra queste denominazioni e le tre DOP registrate.

99 Come sottolinea la Commissione, il fatto che nessun consumatore abbia reclamato non può essere sufficiente a dimostrare l'assenza di evocazione e ad obbligarla a registrare le denominazioni in questione come IGP.

100 In terzo luogo, al punto 22 della decisione impugnata, la Commissione rileva che la coesistenza tra la DOP «vino» «Corsica/Vin de Corse» e l'IGP «Île de Beauté» non può essere trasposta al caso di specie, situazione che riflette una procedura passata, fondamentalmente diversa e ormai superata, con la quale le venivano notificate le denominazioni nazionali vidimate dagli Stati membri, senza che essa potesse opporvisi e neppure avere un diritto di controllo.

101 Secondo le ricorrenti, poiché la DOP «Corsica/Vin de Corse» è tutelata sul territorio francese dal 1973 e la IGP «Île de Beauté» dal 1978, i due tipi di prodotto coesistono pacificamente sul mercato francese e su quello europeo. Per più di quarant'anni, senza che la Commissione si sia avvalsa della possibilità di revocare, di propria iniziativa, la protezione accordata alle denominazioni di vino così tutelate o della possibilità, che ritiene ancora di avere, di rettificare una registrazione illegittima a posteriori.

102 A questo proposito, nel 1978, la Commissione non aveva il potere di opporsi alla registrazione della denominazione «Île de Beauté» come IGP. Infatti, nel 1978 era in vigore il primo regolamento in materia di prodotti agroalimentari è il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 1992, L 208, pag. 1).

103 Inoltre, le ricorrenti non possono utilmente invocare il fatto che la Commissione non si sia avvalsa della possibilità offerta dall'articolo 107, paragrafo 3, del regolamento n. . nomi di vini protetti.

104 Le ricorrenti non contestano, come sostiene la Commissione, che non esisteva più, alla data di applicabilità di tale regolamento, vale a dire il 1° gennaio 2014, vale a dire più di trent'anni dopo la registrazione della denominazione «Île de Beauté» come IGP, c'è il rischio di evocazione, poiché questa IGP come la DOP «Corsica/Vin de Corse» è allora ben conosciuta e identificata dai consumatori.

105 In quarto luogo, al punto 23 della decisione impugnata, la Commissione rileva che, per quanto riguarda la coesistenza della DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena» con la IGP «Aceto Balsamico di Modena», si tratta di due registrazioni che erano richieste dall'Italia in modo concomitante a partire dal 1994, al fine di destinare il riconoscimento di una parallela e concorrente legittimità a due specifiche indicazioni geografiche.

106 Tuttavia, sebbene queste due denominazioni siano state effettivamente richieste a partire dal 1994, l'Italia ha ritirato la domanda di registrazione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» come IGP e ha presentato una nuova domanda per tale denominazione come IGP nel 2004. Quest'ultima è stata infine registrata come IGP nel 2009.

107 Non si può quindi ritenere, come sostiene la Commissione al punto 23 della decisione impugnata, che tali sollecitazioni fossero dirette a «sancire il riconoscimento di una legittimità parallela».

108 Tuttavia, tale errore non può rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata, fondata sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. . , e non su un confronto con quel precedente. Inoltre, l'evocazione di cui a quest'ultima disposizione deve essere necessariamente valutata in relazione ai nomi interessati, e non in base a nomi precedentemente registrati, posto che per ogni registrazione la Commissione deve tener conto degli elementi e delle circostanze specifiche della domanda presentata dallo Stato membro interessato.

109 Gli argomenti delle ricorrenti relativi ad una presunta erronea valutazione dell'evocazione da parte della Commissione devono pertanto essere respinti in quanto infondati.

110 Di conseguenza, il secondo motivo dev'essere respinto in quanto infondato e, pertanto, il ricorso nel suo complesso dev'essere respinto.

## Sulle spese

111 Ai sensi dell'art. 134, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle

spese, se ne ha fatto domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, vanno condannate alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per queste ragioni,

IL TRIBUNALE (seconda camera allargata)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso va rigettato.**
- 2) **Il Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.**

*(Omissis)*

